

LA CIRCOLARE N. 98 DI EQUITALIA - 21 DICEMBRE 2015 ORE 06:00

Rateazione, nuove regole: come operare?

di **Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima, Flavia Di Luciano - Avvocato, Loconte & Partners**

Il decreto attuativo della delega fiscale per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme sulla riscossione ha modificato l'istituto della dilazione di pagamento, introducendo nuove disposizioni in materia e, contestualmente, riformulando l'art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973. Ad Equitalia spetta il compito di istruire le società del gruppo su come operare alla luce della novella normativa che cambia profondamente le "regole del gioco": Con la circolare n. 98 l'Agente della riscossione ripercorre i punti salienti della riforma.

La disciplina riguardante la **dilazione di pagamento** è stata interessata da rilevanti modifiche ad opera del D.Lgs. n. 159/2015, attuativo della **delega fiscale**. Equitalia analizza le novità nella circolare n. 98 del 2015, inviata tutte le strutture operative.

In particolare, con la Circolare n. 98 l'Agente della Riscossione ha ricordato che il comma 1 dell'art. 19, D.P.R. n. 602 del 1973, nell'attuale formulazione, prevede che Equitalia possa concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un **massimo di 72 rate**, se il contribuente che si trova in una **condizione di obiettiva difficoltà**, ne faccia espressa richiesta.

Qualora, invece, si sia al cospetto di somme di importo superiore a 50.000 euro, la dilazione può essere concessa soltanto ove il contribuente alleggi idonea documentazione che ne attesti le difficoltà economiche.

Il documento di Equitalia affronta anche l'impatto operativo di un'altra rilevante modifica; quella che ha interessato il comma 1-*quater* dell'art. 19.

E invero, secondo la pregressa normativa, il cittadino, a cui erano stati applicati un fermo o un'ipoteca poteva liberarsi dal "giogo" delle misure cautelari, presentando un'**istanza di rateazione** e versando la prima rata. Con la circolare n. 98 Equitalia chiarisce alle proprie strutture operative che attualmente, l'istanza interdice, invece, soltanto i pignoramenti futuri (ma con il pagamento della prima rata), impedendo l'esecuzione di **fermi e ipoteche**. Questi ultimi, tuttavia, se **già iscritti prima** della domanda di dilazione, **devono permanere** fino all'estinzione totale del debito.

In conformità al dettato della riforma, inoltre, Equitalia precisa che la richiesta di rateazione non blocca le azioni esecutive se il bene espropriato è stato già venduto all'asta, oppure se il creditore abbia presentato istanza di assegnazione (nelle ipotesi in cui l'incanto non sia andato a buon fine).

Anche e soprattutto alla luce delle istruzioni operative contenute nella circolare, appare evidente come tale **previsione** normativa sia **estremamente svantaggiosa per il contribuente**, soprattutto ove si consideri che un piano di rateazione può protrarsi per un notevole lasso temporale durante il quale l'autovettura, sottoposta alla misura del fermo, non può essere

utilizzata, perdendo integralmente valore, a seguito della prolungata inattività.

Una simile situazione potrebbe, pertanto, indurre il contribuente a lasciare il **fermo** sull'auto e, anziché chiedere a Equitalia la rateazione e corrispondere quanto richiesto, acquistare un nuovo mezzo, confidando nel fatto che tale misura cautelare difficilmente viene apposta su due autovetture (una circolare interna emessa dall'Agente della riscossione stabilisce, infatti, che per debiti fino a 2.000 euro, Equitalia può procedere a massimo un fermo auto).

Differenti considerazioni possono svolgersi, invece, con riferimento all'**ipoteca** la quale, ovviamente, non impedisce di utilizzare l'immobile, né di venderlo (in tal caso, l'ipoteca segue il nuovo proprietario, riducendo di fatto il valore di mercato del bene).

Estremamente gravosa per il contribuente è altresì la modifica apportata al comma 3 nel quale è stato rimodulato il numero delle rate non corrisposte che determinano **decadenza**, che passa dalle attuali otto a **cinque, anche non consecutive**. La *ratio* di tale modifica, secondo quanto esposto nella Relazione illustrativa, è quella di evitare un uso strumentale ed elusivo dell'istituto, in quanto "la presentazione dell'istanza potrebbe essere reiterata ogni qualvolta sia stato dato avvio all'azione di recupero, per beneficiare, con il pagamento della prima rata, della revoca delle procedure medio tempore intraprese e poi sospendere, per almeno, altri otto mesi, il versamento delle somme a debito".

Come chiarito anche nella circolare di Equitalia, l'introduzione del nuovo comma 3-*bis* all'interno dell'art. 19 comporta che, in caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di **sospensione totale o parziale della riscossione**, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore sia autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. In tale eventualità, occorrerà rimodulare il piano di dilazione considerando i tributi interessati dalla sospensione.

In un'ottica di semplificazione e certezza dei pagamenti, Equitalia ha inoltre ricordato alle società del Gruppo che è prevista la possibilità di corrispondere le somme rateizzate anche ricorrendo alla **domiciliazione sul conto corrente** indicato dal debitore.

Da ultimo, la circolare n. 98 del 2015 approfondisce in senso operativo la rilevante modifica apportata alla disciplina riguardante gli **interessi** relativi al periodo di sospensione della riscossione. Mentre in passato, infatti, era previsto che questi potessero essere recuperati tramite ruolo formato dall'ufficio che aveva disposto la sospensione, Equitalia chiarisce che secondo l'attuale normativa tali interessi devono essere direttamente incassati dall'Agente della riscossione.

Copyright © - Riproduzione riservata